

## INTERROGAZIONE

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ROVERETO

Rovereto, lì 17 gennaio 2025

Nei quotidiani locali si torna a parlare di sicurezza a Trento in relazione al provvedimento che, modificando il Regolamento di Polizia Urbana, amplia la zona di applicazione dell'ordine di allontanamento delle persone moleste e pericolose.

L'art. 9, comma 3 della L. n. 48 del 18/04/2017 (Decreto Minniti) in parte recita testualmente: “...i Regolamenti di Polizia Urbana possono individuare aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici, e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti o luoghi di cultura o comunque interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.”

Individuate quindi queste aree, definite comunemente zone rosse, gli Agenti della Forza pubblica, fermo restando la contestazione delle violazioni di cui agli artt. 688 C.P. (Ubriachezza Molesta) e 726 C.P. (Atti contrari alla pubblica decenza), possono ordinare, alle persone ritenute moleste o pericolose, l'allontanamento per un tempo non superiore alle 48 ore.

Gli Agenti della Forza Pubblica, in base all'art. 10 della sopra citata Legge, intimano alle persone moleste o pericolose di allontanarsi dalla zona rossa per iscritto riportando le motivazioni sulla base delle quali si basa l'ordine di allontanamento nel quale viene specificato che il provvedimento ha una durata di 48 ore.

Copia di tale provvedimento viene trasmessa con immediatezza al Questore. Contestualmente, ove ne ricorrano le condizioni, la segnalazione viene inoltrata anche ai competenti servizi socio-sanitari. Nel caso di reiterazione delle condotte di cui all'art. 9 commi 1 e 2, il Questore, qualora ravvisi che dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza, può disporre, per un periodo non superiore a 6 mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'art. 9, espressamente specificate nel provvedimento.

L'art. 15 della L. n. 48/2017 modifica l'art. 1 del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 “Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di Prevenzione”.

L'art. 1 del predetto Codice, individua i soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali applicate dal Questore e precisamente al comma 1, lettera c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalle vigenti normative (daspo urbani), siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Pertanto, anche la reiterazione del divieto di frequentazione di determinati luoghi, individuati nel Regolamento di Polizia Urbana, può permettere al Questore l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo I del D. Lgs. n. 159 del 06/09/2011 prima menzionato.

Il sotto firmato Consigliere Comunale Domenico Catalano ( P.A.T.T ), considerato che:

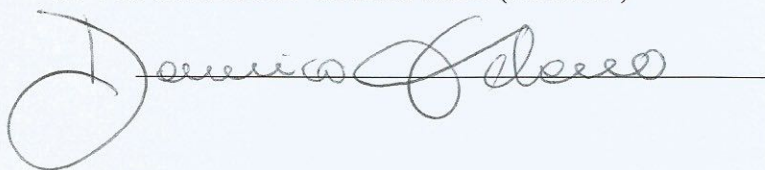
- il nostro Regolamento di Polizia Urbana è risalente al 1925 per cui non può prevedere quanto previsto nella L. 48/2017 in quanto successiva;
- risulta incomprensibile la motivazione per la quale il Comune di Rovereto non abbia mai provveduto, in epoca repubblicana, a dotarsi di un Regolamento di Polizia Urbana al passo coi tempi;
- la mancata individuazione delle zone sensibili non permette agli operatori delle Forze di Polizia di allontanare i soggetti pericolosi e molesti;
- la reiterazione dei divieti di allontanamento permetterebbe al Questore di applicare le misure di cui al Libro I, Titolo I, Capo I del Codice delle Misure di Prevenzione;

INTERROGA la Sindaca del Comune di Rovereto se non ritiene opportuno:

- far predisporre, in tempi rapidi, una bozza del Regolamento di Polizia Urbana da presentare in Commissione Statuto e Regolamenti per le valutazioni del caso;
- far partecipare, in alcune sedute della Commissione, i rappresentanti delle associazioni di categoria in quanto sono a conoscenza delle criticità rappresentate dai gestori degli esercizi commerciali presenti nel territorio i quali risultano danneggiati dalla presenza di persone moleste e pericolose;
- coinvolgere nella stesura della bozza del Regolamento i rappresentanti delle Forze dell'Ordine che posseggono le competenze specifiche necessarie per una visione complessiva del problema.

Si richiede risposta scritta.

IL CONSIGLIERE COMUNALE ( P.A.T.T )

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Daniela Galea', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'D'.